

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. **64** del Reg. Gen.Data **28-12-2017**

Adeguamento Istat per l'anno 2017 delle tariffe unitarie degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e ridefinizione del costo di costruzione (art. 16 D.P.R. 380/01-L.R. 1/2007-D.G.R. 2268/2008 - D.G.R. 766/2010).

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **Ventotto**, del mese **Dicembre**, alle ore 17:20, nella sala consiliare sita in Via Spinelli.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Assenti			Assenti		
MAIORANO	COSIMO		BRUNO	PASQUA	X
ARGENTIERI	GABRIELE		BRUNO	GIOVANNI	
CALABRESE	ELVIRA		ERRICO	EMILIO	
DE PUNZIO	SALVATORE		ANTONUCCI	FRANCESCO	
DI VIGGIANO	ADA		PIZZI	MARIA PAOLA	
CHIERA	ANDREA		CALCAGNO	GIOVANNI	X
CARLUCCI	GIUSEPPE		DE GIORGI	ANTONIO	X
NACCI	DOMENICO		RUGGIERO	CLAUDIO	X
CANIGLIA	DAMIANO EDMONDO	X			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **dott. GABRIELE ARGENTIERI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**
- Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa CARMELA FLORE**
- La seduta è **pubblica**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

<p>Si esprime parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica</p> <p>Il Responsabile del Servizio MURI GIUSEPPE</p>	<p>Si esprime parere favorevole sulla proposta per la regolarità contabile</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario LEGROTTAGLIE STEFANO</p>
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la relazione del RESPONSABILE della VI STRUTTURA (*Gestione del Territorio – Urbanistica – Edilizia privata e pubblica – SUAP*) che di seguito viene riportata per farne atto integrato alla presente:

RELAZIONE

1. PREMESSA

La presente relazione riguarda l'aggiornamento del contributo di costruzione, commisurato agli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e al costo di costruzione, dovuto per il rilascio di titoli edilizi a carattere oneroso, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/01 e delle LL.RR. concernenti tale materia.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 – Inquadramento normativo

La legge 28 gennaio 1977 n.10, intitolata "*Norme per la edificabilità dei suoli*", aveva subordinato (art.3) il rilascio delle concessioni edilizie (ora permesso di costruire ex D.P.R. 380/01) alla corresponsione di un contributo commisurato sia all'incidenza dei costi di urbanizzazione (U.P.e U.S.) che al costo di costruzione (C.C.); con l'art.5 titolato: "*Determinazione degli oneri di urbanizzazione*" veniva demandato ai Comuni di fissare l'incidenza degli oneri di U.P. e U.S. in base a tabelle parametriche che le Regioni avrebbero definito con propria legge e con l'art. 6, titolato: "*Determinazione del costo di costruzione*", veniva:

- demandato al Ministero LL.PP. la determinazione annuale del costo di costruzione (ora delegato alle Regioni con legge n. 537/93);
- demandato alle Regioni la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione, purché ricompreso in una percentuale variabile tra il 5% e il 20%

Con l'art.10 venivano stabiliti i criteri per gli oneri riguardanti interventi ed impianti non destinati alla residenza.

La Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n.6 (poi integrata da successive leggi regionali n. 66 del 31.10.1979 e n.53 del 03.06.1985) ha provveduto:

- a definire le tabelle parametriche per la determinazione, da parte dei Comuni, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- a stabilire in misura pari al 5% del costo di costruzione il tributo dovuto per insediamenti a carattere residenziale;
- a fissare i limiti tra il 5% ed il 10% per il contributo commisurato al costo di costruzione (documentato) riguardante interventi a carattere turistico, commerciale e direzionale attribuendo ai Comuni la definizione dell'aliquota purché entro tali valori.

2.2. – Successive disposizioni legislative.

Con il D.M. 10 maggio 1977 in aggiunta a quanto di competenza regionale e come da art.6, comma 2, della legge n.10/77, venne definita l'entità provvisoria del costo di costruzione e i criteri di calcolo delle superfici, a cui applicare il contributo commisurato al costo di costruzione, nonché la identificazione delle diverse classi di edifici cui applicare maggiorazioni per tali contributi.

Con D.M. 20 giugno 1990 (G.U. 28 giugno 1990, n. 149) venne poi definitivamente stabilito, a livello nazionale, il costo di costruzione da assumere a base del relativo contributo.

Per quanto attiene al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, con legge regionale 8 marzo 1985 n.6 (art.7) veniva disposto che, in mancanza di determinazioni regionali sulla revisione di detti oneri, i Comuni avrebbero potuto (quindi, facoltà e non obbligo) adeguare annualmente gli oneri di urbanizzazione sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

La successiva legge 24 dicembre 1993 n.537, titolata *“Interventi correttivi di finanza pubblica”*, ha poi disposto (art.7): *“Gli oneri di urbanizzazione di cui all'art 5 della legge 28 gennaio 1977, n.10, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. I primi quattro commi dell'art.6 della Legge 28 gennaio 1977, n.10 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:”*Il costo di costruzione di cui all'art.3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art.4 della legge 5 agosto 1987, n.457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo del costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”.

Quindi, mentre prima di questa legge era facoltà dei Comuni aggiornare gli oneri di urbanizzazione in mancanza di determinazioni regionali, dopo di essa, in forza dei disposti combinati della L.R. n.6/85 e della L.n. 537/93, i Comuni sono obbligati almeno alla revisione quinquennale degli oneri di urbanizzazione; revisione che in mancanza di specifiche e diverse determinazioni regionali, si attua con l'adeguamento ISTAT, riferito alle variazioni del costo di costruzione di un fabbricato residenziale e diviene obbligatorio (per i Comuni) l'aggiornamento annuale del costo di costruzione sempre in mancanza di determinazioni regionali.

2.3. – Il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico sull'edilizia).

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 380/01 (a far data dal 30.06.2003) – art.16 – resta ora stabilito:

1. che i Comuni devono adeguare, ogni cinque anni, gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) secondo le disposizioni regionali (art.16/ 6° co.);
2. che le Regioni devono rideterminare periodicamente il costo di costruzione fermo restando l'adeguamento annuale da parte dei Comuni ove manchino disposizioni della Regione, facendo riferimento alle variazioni-secondo indici ISTAT – del costo di costruzione di fabbricati residenziali.

La Regione Puglia, con la Legge n.1 del 1.2.2007 ha stabilito (art.2):

- in €/mq.594 il costo di costruzione di edifici residenziali commisurato ai limiti massimi ammissibili per l'edilizia residenziale agevolata;
- la possibilità – per i Comuni – di aumentare o ridurre tali valori entro limiti fissati dalla Tab. A della stessa legge e secondo parametri rapportati: alla popolazione residente e all'andamento demografico, alla distanza del territorio dal capoluogo di Provincia ovvero alla ricadenza in zona costiera, alla tipologia edilizia dei fabbricati nonché alla ricadenza interna o esterna al perimetro dei centri edificati (art.18 L.865/71, ora art.4 D.Lgs. 295/92)
- l'adeguamento annuale, da parte dei Comuni, del costo di costruzione, secondo indici ISTAT, in mancanza di apposite determinazioni regionali.
- che l'applicazione dei contributi in base ai costi adeguati si applica, annualmente, per le istanze presentate – in modo completo – in data successiva al 31 dicembre dell' anno precedente a quello in cui sarà valido tale adeguamento.

Secondo le leggi richiamate, quindi, i Comuni (con delibera consiliare) devono adeguare i contributi commisurati sia al costo di costruzione che agli oneri di urbanizzazione, assumendo – in mancanza di disposizioni regionali – le variazioni ISTAT dei costi per

l'edilizia agevolata; e tale adeguamento per il costo di costruzione è obbligatorio farlo con periodicità annuale, mentre per le U.P. e U.S. deve essere almeno quinquennale, ferma la facoltà di cui all'art. 7 L.R. 6/85 e cioè di provvedervi con periodicità annuale.

3 – I PRECEDENTI ATTI DEL COMUNE DI LATIANO

Ai sensi delle citate leggi, questo Comune ha negli anni decorsi assunto i provvedimenti di seguito richiamati:

- ✚ Deliberazioni di C.C n.7/80- della G.M. 134/90-G.M.698/89-G.M.485/91 e C.C. n.96/90 sono stati determinati sulla base delle tabelle parametriche regionali (LR 6/79 e LR66/79) gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ✚ Deliberazione di Giunta Comunale n.486/91 sono stati aggiornati gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- ✚ Deliberazione di C.C. 25/2004 sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione per le zone agricole aggiornati alla data del dicembre 1990;
- ✚ Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 08-03-2006 - Adeguamento oneri di urbanizzazione;
- ✚ Delibera di C.C. 96/1990 – determinazione oneri di urbanizzazione per la zona di recupero scazzari – Istituzione fondo di rotazione;
- ✚ Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50/2007 – Aggiornamento costo di costruzione L.R. 01-02-2007 n.1;
- ✚ Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale PGTER 9/2012 inserita nel sistema gestionale in data 07-11-2012, vidimata dal Capo di Gabinetto
- ✚ Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale PGTER 8/2013 inserita nel sistema gestionale in data 20-12-2013;
- ✚ Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale PGTER 6/2014 inserita nel sistema gestionale in data 15-12-2014;
- ✚ Proposta di deliberazione della Giunta Comunale PGTER 3/2015 inserita nel sistema gestionale in data 02/12/2015;
- ✚ Proposta di deliberazione della Giunta Comunale PGTER 1/2016 inserita nel sistema gestionale in data 29/12/2016.-

Non risultano altri provvedimenti amministrativi di adeguamento dei suddetti contributi.

4. – GLI ADEGUAMENTI

4.1. Allo stato, si rende necessario – stante il tempo decorso dall'ultimo aggiornamento - procedere all'adeguamento sia del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e sia di quello commisurato al costo di costruzione, sulla base delle ultime determinazioni regionali a cui – come prescritto dalle leggi già richiamate – è obbligatorio attenersi.

I costi base per Urbanizzazione Primaria (U.P.) e Urbanizzazione Secondaria (U.S.) sono stati rivalutati applicando le variazioni percentuali degli indici nazionali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale estrapolati dal sito della Camera di Commercio di Firenze, provvisto dell'aggiornamento più recente a **SETTEMBRE 2017**, raggiungibile attraverso il seguente indirizzo web:

<http://www.regolaonline.net/?idtema=21&idtemacat=1&page=home>

Dalla consultazione degli indici di cui sopra si è riscontrata una variazione percentuale dell'indice rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari allo -0,1%; Pertanto avremo rispettivamente:

1. **aggiornamento oneri centro urbano e zona agricola periodo MARZO 2006 – SETTEMBRE 2017 variazione 18,5% (*)**;

(*) la variazione percentuale rispetto alla proposta di delibera di G.C. - PGTER n.1/2016 del 29-12-2016 è pari allo +0.6%;

Relativamente al contributo commisurato al costo di costruzione occorre riferirsi a quanto determinato dalla Regione Puglia con ultima delibera n. 766 del 23.03.2010 che fissa in €/mq.646,18, rispettivamente i costi di nuova costruzione aggiornandolo secondo adeguamento ISTAT **dal 26 NOVEMBRE 2008** (DGR 26-11-2008 n.2268) a **SETTEMBRE 2017**, che come da allegato risulta essere pari a **9,5%** .

Nella sopra citata delibera regionale n.766/2010, a cui si rimanda per brevità di esposizione, vengono disciplinati gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio esistente e per il recupero secondario in cui pure sono riportate le eventuali maggiorazioni dei limiti di costo correlati a dotazioni tecnologiche per risparmio energetico o per particolari dotazioni strutturali antisismiche, ovviamente da applicarsi quando ne dovessero ricorrere i presupposti.

5 - RATEIZZAZIONE E GARANZIE – DECORRENZA DI APPLICAZIONE:

L' Amministrazione può confermare la possibilità del pagamento rateizzato dei contributi di costruzione sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che le polizze fideiussorie prevedano: l'assunzione solidale della Società Assicuratrice con il titolare del Permesso di Costruire sia per il pagamento degli importi delle singole rate gravate degli interessi legali e sia delle sanzioni pecuniarie dovute in caso di ritardato o omesso pagamento, con la facoltà del Comune di rivalersi agendo nei confronti del titolare del Permesso di Costruire e della DIA ovvero della SCIA ovvero direttamente e solo nei confronti della Società Assicuratrice ovvero nei confronti di entrambi, a propria insindacabile discrezione;
- la possibilità di rateizzazione dei contributi fino ad un massimo di 6 (sei) rate con scadenza semestrale, di cui la prima per le U.P.e U.S. già prima del ritiro del titolo edilizio e quella per il Costo di Costruzione (C.C.) da corrispondere a partire dall'inizio dei lavori, come dispone l'art.16/3° co. del D.P.R. 380/01.
- l'obbligo di estinguere il pagamento totale dei contributi entro il termine di ultimazione dei lavori che, ai sensi del D.P.R. 380/01, non può protrarsi oltre 3 anni dall'inizio dei lavori;
- l'obbligo per il Comune di attestare lo svincolo delle polizze fideiussorie di garanzia entro 60 gg. dalla ricezione della istanza di agibilità ovvero entro 10 gg. dal rilascio del relativo certificato, secondo le procedure di cui all'art. 24 D.P.R. 380/01.

- di applicare, ai sensi dell'art.16 c.10 del DPR 380/2001 smi, il costo relativo alle nuove costruzioni, nel caso in cui il costo di costruzione negli interventi di ristrutturazione edilizia superi lo stesso.

Nei termini esplicitati si rende questa relazione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 380/01 e a quelle altre nella stessa citate.

IL RESPONSABILE DELLA VI STRUTTURA *Architetto Giuseppe MURI*

PREMESSO che:

- l'art. 16 comma 9 del DPR 380/2001, nonché l'art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 01.02.2007 comma 1, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse Regioni a norma dell'art. 4, primo comma, lettera g) della legge n. 457 del 1978;
- la Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 01.02.2007 ha determinato in €. 594,00/mq il costo di costruzione;
- con la deliberazione del commissario straordinario n.50 del 07-05-2007 è stato aggiornato in costo di costruzione secondo la tabella seguente:

EDIFICI UNIFAMILIARI		
Ubicazione	Costo di Costruzione €/mq	Edifici con impianto solare termico €/mq
Esterno al centro urbano	617.17	555.45
Interno al centro urbano	440.75	308.52
EDIFICI BIFAMILIARI/SCHIERA		
Ubicazione	Costo di Costruzione €/mq	Edifici con impianto solare termico €/mq
Esterno al centro urbano	555.39	499.85
Interno al centro urbano	449.66	314.76
EDIFICI PLURIFAMILIARI		
Ubicazione	Costo di Costruzione €/mq	Edifici con impianto solare termico €/mq
Esterno al centro urbano	499.55	449.59
Interno al centro urbano	424.71	297.30

- la deliberazione di Giunta Regionale n.2268 del 26 novembre 2008 ha rideterminato il costo di costruzione sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT in €/mq 646,18;

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 23 marzo 2010, avente ad oggetto "Ridefinizione dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata." all'art. 1 di seguito riportato:

Art. 1 - NUOVA COSTRUZIONE

Per nuova costruzione si intende l'intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio attuato mediante la realizzazione di corpi edilizi e fabbricati di nuova edificazione, sia fuori terra, sia interrati (lettera e) del comma 1° dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Il costo totale dell'intervento di nuova costruzione (C.T.N.) riconosciuto all'operatore è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

1) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per gli interventi di nuova costruzione (fondazioni, elevazioni e sistemazioni esterne). Tale costo è determinato ai sensi della deliberazione di G.R. del 26 novembre 2008, n. 2268 in euro 646,18 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc), così come determinata al successivo art. 6, con i seguenti incrementi:

2) Differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le maggiorazioni di costo da riconoscersi sul costo base di realizzazione tecnica in relazione alla presenza di:

a) qualità energetica ed ambientale del progetto per un'edilizia sostenibile:

maggiorazione massima 20% di C.B.N.;

b) adozione del programma di manutenzione e del piano di gestione:

maggiorazione massima 2% di C.B.N.;

c) dotazione di polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata:

maggiorazione massima 2% di C.B.N..

I parametri tecnici ed economici inerenti il differenziale di costo sono riportate ai successivi articoli 7, 8 e 9.

3) Costi per condizioni tecniche aggiuntive, che rappresentano i maggiori costi di realizzazione tecnica rispetto a quelli indicati ai punti 1) e 2), riscontrabili nei seguenti casi: a) intervento in zona sismica (O.P.C.M. n. 3274/03 e D.M. 14 gennaio 2008):

maggiorazione max

- alta sismicità (zona 1 e zona 2): 12% di C.B.N.

- bassa sismicità (zona 3 e zona 4): 10% di C.B.N.

(con riferimento ad edifici aventi forma e pianta quanto più possibile regolari)

La somma degli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), espressiva del costo di realizzazione tecnica dell'intervento di nuova costruzione (C.R.N.), quindi, non potrà eccedere il limite massimo del medesimo costo stabilito in € **878,80** per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).

4) Oneri complementari, che comprendono i seguenti elementi: - Omissis

Nel caso specifico del nostro territorio, rientrando in zona a bassa sismicità (Zona 4), il costo di costruzione, pari ad € **646,18**, dovrà essere incrementato del 10% mentre si dovranno poi applicare le maggiorazioni del punto 2) a seconda dei singoli casi.

In tal senso dunque sarà:

Costo di Costruzione = € 710,80 [Costo base x 1,10 = €. 646,18 x 1,10 = € 710,80]

mentre in relazione alla presenza di a) qualità energetica ed ambientale del progetto per un'edilizia sostenibile si aggiungerà una maggiorazione del 20% di C.B.N e quindi sarà:

Costo di Costruzione = € 840,03 [Costo base x 1,30 = €. 646,18 x 1,30 = € 840,03]

VISTA

- o la delibera della giunta comunale n.21 del 08-03-2006 con la quale sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione nelle zone omogenee del Programma di Fabbricazione vigente compresa la zona agricola, come sotto riportato:

zone omogenee:

“A (Ambientale e Storica)”, “B (Urbanizzata e Densa)”

TABELLA 1

	<i>Nuova Costruzione</i>	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	<i>Ristrutturazione e Restauro</i>
<i>Urbanizzazione Primaria</i>	6,99 €/mq	6.21 €/mq	4.67 €/mq
<i>Urbanizzazione Secondaria</i>	16.26 €/mq	14.46 €/mq	10.85 €/mq
<i>Urbanizzazione Totale</i>	23.25 €/mq	20.67 €/mq	15.52 €/mq

zona omogenea: “E (Agricola)”

TABELLA 2

	<i>Nuova Costruzione</i>	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	<i>Ristrutturazione e Restauro</i>
<i>Urbanizzazione Primaria</i>	22,32 €/mq	19,11 €/mq	16,74 €/mq
<i>Urbanizzazione Secondaria</i>	10,40 €/mq	9,10 €/mq	7,80 €/mq
<i>Urbanizzazione Totale</i>	32,72 €/mq	28,21 €/mq	24,54 €/mq

- o la delibera del Consiglio Comunale n.96 del 9-11-1990 con la quale sono stati determinati gli oneri di urbanizzazione per la zona di recupero Scazzeri per € 6,96/mc;

CONSIDERATO:

- o che per gli oneri di urbanizzazione nelle zone omogenee del P.d.F vigente, nel periodo intercorrente tra il **8 MARZO 2006 e SETTEMBRE 2017** l'ISTAT ha accertato una variazione percentuale pari **18,5%**;

RITENUTO di dover procedere ad adeguare gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria delle suddette percentuali;

PRESO ATTO della proposta approvata dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 27/12/2017 tendente a rendere omogenei le tariffe del contributo di costruzione della zona di recupero Scazzeri a quelle delle altre zone omogenee del centro urbano (zona A –

B) del vigente programma di Fabbricazione;

VISTO il Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che con votazione unanime è stato modificato il punto n. 7 della proposta presentata dall'Amministrazione Comunale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, resi nei modi e forme di legge, anche per quanto attiene la immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1)** di adeguare gli importi di urbanizzazione primaria e secondaria attualmente in vigore nelle zone omogenee del Programma di fabbricazione vigente, in ragione dell'aumento determinato dalla variazione percentuale dell'indice ISTAT pari al **18,5%**, rivalutazione monetaria così come determinati nella tabella seguente:
zone omogenee:

“A (Ambientale e Storica)” - “B (Urbanizzata e Densa)” – “Zona di Recupero Scazzeri”

TABELLA 1

	<i>Nuova Costruzione</i>	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	<i>Ristrutturazione e Restauro</i>
<i>Urbanizzazione Primaria</i>	8,28 €/mq	7,36 €/mq	5,53 €/mq
<i>Urbanizzazione Secondaria</i>	19,27 €/mq	17,14 €/mq	12,86 €/mq
<i>Urbanizzazione Totale</i>	27,55 €/mq	24,49 €/mq	18,39 €/mq

Zona omogenea "E (Agricola)"

TABELLA 2

	<i>Nuova Costruzione</i>	<i>Demolizione e ricostruzione</i>	<i>Ristrutturazione e Restauro</i>
<i>Urbanizzazione Primaria</i>	26,45 €/mq	22,65 €/mq	19,84 €/mq
<i>Urbanizzazione Secondaria</i>	12,32 €/mq	10,78 €/mq	9,24 €/mq
<i>Urbanizzazione Totale</i>	38,77 €/mq	33,43 €/mq	29,08 €/mq

- 2)** di ridefinire gli importi relativi al costo di costruzione in ragione di quanto stabilito dalle deliberazioni regionali: n. 2268 del 26 novembre 2008 - n.766 del 23 marzo 2010 e per gli effetti di stabilire che il costo di costruzione sarà:

Costo di Costruzione = € 710,80

e in presenza di a) qualità energetica ed ambientale del progetto per un'edilizia sostenibile si aggiungerà una maggiorazione del 20% di C.B.N e quindi sarà:

Costo di Costruzione = € 840,03

- 3)** di adeguare i sopra citati costi in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT dal **26 NOVEMBRE 2008 a SETTEMBRE 2017**, che come da allegato risulta essere pari a **9,5%** e pertanto i costi base divengono:

A = COSTO BASE [€/mq] = **778,33** €/mq senza qualità energetica ed ambientale del progetto

B = COSTO BASE [€/mq] = **919,83** €/mq con qualità energetica ed ambientale del progetto

- 4)** di dare atto che la tabella riassuntiva dei costi di costruzione, specificati per tipologia edilizia e ubicazione, come derivanti dal calcolo in base alla L.R. n.º1 del 01/02/2007, definiti i coefficiente nello specifico per il Comune di Latiano con delibera del Commissario straordinario n.50 del 07/05/2007, è la seguente moltiplicata al costo base aggiornato come sopra specificato:

A = COSTO BASE [€/mq] = 778,33 €/mq senza qualità energetica ed ambientale del progetto

B = COSTO BASE [€/mq] = 919,83 €/mq con qualità energetica ed ambientale del progetto

EDIFICI UNIFAMILIARI			
Ubicazione	Coefficiente Totale [C1]	Costo di Costruzione €/mq [AxC1]	Costo di Costruzione €/mq [BxC1]
Esterno al centro urbano	1,039	808,68	955,71
Interno al centro urbano	0,742	577,52	682,52

EDIFICI BIFAMILIARI/SCHIERA			
Ubicazione	Coefficiente Totale [C1]	Costo di Costruzione €/mq [Ax C1]	
Esterno al centro urbano	0,935	727,73	860,04
Interno al centro urbano	0,757	589,19	696,31
EDIFICI PLURIFAMILIARI			
Ubicazione	Coefficiente Totale [C1]	Costo di Costruzione €/mq [Ax C1]	
Esterno al centro urbano	0,841	654,57	773,58
Interno al centro urbano	0,715	556,50	657,68

- 5)** al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art.16 c.10 del DPR 380/2001 smi, di applicare per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo alle nuove costruzioni nel caso in cui il costo di costruzione degli stessi superi quello previsto per le nuove costruzioni;
- 6)** di prendere atto di quanto proposto dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del del 27/12/2017 e di omogeneizzare le tariffe del Contributo di Costruzione della "zona di Recupero Scazzeri" a quelle delle zone omogenee del centro urbano (zona A e B);
- 7)** di dare atto che compete all'Ufficio Tecnico – Gestione del Territorio di procedere annualmente all'aggiornamento del costo di costruzione facendo riferimento alle variazioni ISTAT del costo di costruzione di fabbricati residenziali;
- 8)** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CARMELA FLORE

IL PRESIDENTE
dott. GABRIELE ARGENTIERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
sig.ra ELVIRA CALABRESE

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e l'eseguita registrazione dell'impegno sul bilancio comunale.

li, _____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi **15-02-2018** e per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa CARMELA FLORE
